

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO OBBLIGO VACCINALE

Per l'accertamento della situazione vaccinale dei bambini, anche al fine di formare le classi in modo da evitare che i minori non vaccinabili per motivi di salute siano inseriti in classi nelle quali siano presenti minori non vaccinati (articolo 4 decreto legge n. 73/2017), entro il 10 marzo, il Dirigente Scolastico invia alle Aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti l'elenco degli iscritti all'anno scolastico successivo.

L'ASL, entro il 10 giugno, avvalendosi dei dati contenuti nelle anagrafe regionale informatizzata, restituisce gli elenchi, completandoli con le seguenti diciture:

“non in regola con gli obblighi vaccinali”

“in regola con gli obblighi vaccinali ”

“nessun dato in archivio”.

Nei dieci giorni successivi, il Dirigente invita per iscritto i genitori dei soli minori indicati negli elenchi “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “nessun dato in archivio”, a depositare, entro il 10 di luglio, la documentazione in loro possesso comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della prenotazione di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Entro il 20 luglio, il Dirigente Scolastico trasmetterà la documentazione fornita dai genitori ovvero comunicherà l'eventuale mancato deposito all'Azienda sanitaria locale, che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata, provvederà agli adempimenti di competenza.

Riguardo all'iscrizione:

per la scuola dell'infanzia, i minori risultanti “non in regola con gli adempimenti vaccinali”, i cui genitori non presentino documentazione idonea a dimostrare – viceversa – la regolarità della loro posizione, decadranno dall'iscrizione;

per gli altri gradi di istruzione, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall'iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami (D.L. 7/6/2017 n 73 art. 3 e 3bis)